



MINISTERO dell'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARDITO I.C. 2 DON BOSCO"

Scuola dell'Infanzia -Primaria -Secondaria di 1° Grado
Ambito Territoriale 018

C.M.: NAIC8GM00E – C.F.: 93066110631

VIA TAVERNA - 80024 CARDITO -TEL. 0818348455 –FAX. 0818348326

e-mail: naic8gm00e@istruzione.it – PEC: naic8gm00e@pec.istruzione.it – Sito web: <http://www.scuoladonboscocardito.edu.it>

Prot. come da segnatura

I.C. 2 "DON BOSCO" - CARDITO (NA) Prot. 0002958 del 26/10/2023 VII (Uscita)
--

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Albo on line
Sito web
Sede

CIRCOLARE N. 39

Oggetto: D.M. n. 185 del 15-09-2023. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto per opportuna conoscenza

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Carmela Ferrara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il*

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;

- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l'articolo 1, commi da 147 a 153;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 94;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l'articolo 1, commi da 283 a 292;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;
- VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto

individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA

La Circolare INPS n. 126 del 28 dicembre 2018 recante “*Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione,

DECRETA

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 23 ottobre 2023, ovvero al 28 febbraio 2024 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2024.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 23 ottobre 2023, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'istruzione e del merito/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non

ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'INPS.

Articolo 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da VALDITARA
GIUSEPPE
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole ed Istituzioni educative
di ogni ordine e grado di
Napoli e Provincia
Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di
quiescenza in favore del personale scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2024.

D.M. n. 185 del 15 settembre 2023 – C.M. prot. n. 54257 del 18/09/2023

PREMESSA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato, in data 15 settembre 2023, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 185 del 15 settembre 2023, la Circolare n. 54257, relativa alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, a decorrere dal 1° settembre 2024.

Le domande di collocamento a riposo dal 1° settembre 2024, per il personale docente, educativo ed ATA dovranno essere presentate entro il **23 ottobre 2023**, utilizzando, **esclusivamente, la procedura Web Polis “istanze on-line”**, disponibile sul sito internet del Ministero.

Entro il medesimo termine dovranno essere presentate, altresì, le eventuali domande di revoca, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, nonché le istanze di trattenimento in servizio, oltre il limite d'età per raggiungere il minimo contributivo (ex art.509, comma 3, del D.lvo 297/94), ovvero le istanze di proroga del personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (art. 1, comma 257, della legge 208/2015, modificato dall'art. 1, comma 630, della legge n. 205/2017).

Nel rinviare alla lettura integrale delle citate disposizioni ed ai requisiti ivi contenuti, di seguito si riportano, come di consueto, importanti e significative indicazioni operative utili per gli aspetti pratici della procedura.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

A) ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E RELATIVA COMPETENZA

L'accertamento del diritto al collocamento a riposo, con effetto dal 1° settembre 2024, come per l'anno scorso, sarà effettuato, da parte delle Sedi competenti dell'INPS, sulla base dei dati presenti sul Conto individuale assicurativo di ciascun iscritto appartenente al personale scolastico.

Si rammenta che, al fine dell'implementazione e sistemazione del già menzionato Conto assicurativo e della gestione delle pratiche di Trattamento di fine servizio, le istituzioni scolastiche dovranno continuare ad utilizzare, in via esclusiva, il canale telematico di trasmissione dei dati giuridici ed economici, attraverso l'attivazione degli applicativi INPS: "NUOVA PASSWEB" e "COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE TFS". A tal proposito, è bene evidenziare che l'attività istruttoria della precisata sistemazione del Conto assicurativo, per ciascuno iscritto, dovrà concludersi entro la data ultima del 12 gennaio 2024, laddove si ricorra all'applicativo NUOVA PASSWEB, ed entro il diverso termine del 31 dicembre 2023 ove, eccezionalmente e solo per l'anno scolastico in corso, si utilizzi ancora l'applicativo SIDI per la gestione delle istanze e lo scambio, con l'INPS, dei correlati flussi, come disposto dalla nota ministeriale n. 4009 del 21/09/2023.

Inoltre, come è noto, la telematizzazione del TFS riguarda la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili alla posizione assicurativa ed all'elaborazione del Trattamento di fine servizio; quest'ultimo avviene tramite l'applicativo "ULTIMO MIGLIO TFS" presente in NUOVA PASSWEB, a cui dovrà far seguito l'invio della comunicazione di cessazione TFS attraverso l'applicativo "COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE TFS" per il quale, se non già fatto, è necessario chiedere l'abilitazione.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, si precisa che gli Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità "ULTIMO MIGLIO TFR", solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei modelli cartacei TFR 1 e TFR 2.

Si rammenta, peraltro, che - come disposto con messaggio dell'INPS n. 1645/2023 - per la segnalazione di problemi relativi all'inserimento dell'"Ultimo Miglio TFR" e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro possono avvalersi della seguente casella di posta elettronica: *SegnalazioniTFRPA-ApplicazioneCircolare185@inps.it*

B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTRE ALL'INPS AI FINI DEL TFS.

La documentazione di seguito riportata **dovrà essere sempre trasmessa**, in allegato, all'applicativo "COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS", in quanto per i dipendenti statali, ai sensi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

dell'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, è sempre obbligatorio l'invio dello stato di servizio, a corredo dei dati necessari all'elaborazione dell'indennità di buonuscita:

- Certificato di servizio scolastico statale cumulativo (pre-ruolo e ruolo), completo dell'indicazione dei periodi effettivamente retribuiti, dell'Ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi, dei periodi di assenza senza retribuzione a qualsiasi titolo (es. aspettativa per famiglia), nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e delle assenze legate alle fruizioni di congedo per assistenza a familiari con handicap (art. 42, comma 5, D.lvo 151/2001) e di qualsiasi altro elemento che possa influire sul calcolo previdenziale;
- Ulteriori certificati di servizio relativi ad attività svolte presso altre Amministrazioni (es. Enti Locali, Ministeri vari, FF.SS., PP.TT., Scuole Elementari Parificate con contributi presso CPIASEP, etc.);
- Copia certificazione attestante i benefici previsti dalla legge 336/70 (es. orfano di guerra, profughi, etc.);
- Attestazione del pagamento del riscatto, ai fini della buonuscita ante e dopo NOIPA;
- In caso di adesione al Fondo Espero, inserimento in ultimo miglio TFS dello stipendio utile, in godimento alla data di adesione – allegare cedolino;
- Invio del TFR 1 cartaceo per coloro che hanno aderito alla Previdenza Complementare, per il servizio svolto, dal giorno successivo all'adesione fino al collocamento a riposo;
- Ogni altra documentazione utile, che l'interessato intenda produrre per una completa sistemazione della propria posizione assicurativa;
- Ultimo Cedolino alla cessazione dal servizio.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE ALL'INPS AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 12/01/2024.

Allo scopo di consentire, tempestivamente, all'INPS una corretta determinazione delle anzianità contributive ai fini pensionistici, le SS.LL. dovranno trasmettere, **entro e non oltre il 12/01/2024**, la seguente documentazione, completa anche di documento d'identità dell'interessato,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

inserendo, prioritariamente nell'oggetto, i dati anagrafici del dipendente (COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA – CODICE FISCALE –CATEGORIA/QUALIFICA):

- Certificato di servizio scolastico statale cumulativo (pre-ruolo e ruolo), completo dell'indicazione dei periodi effettivamente retribuiti, dell'Ente previdenziale presso cui sono stati versati i contributi, dei periodi di assenza senza retribuzione a qualsiasi titolo (es. aspettativa per famiglia), nonché dei periodi di servizio a tempo parziale e delle assenze legate alle fruizioni di congedo per assistenza a familiari con handicap (art. 42, comma 5, D.lvo 151/2001) e di qualsiasi altro elemento che possa influire sul calcolo previdenziale;
- Ulteriori certificati di servizio relativi ad attività svolte presso altre Amministrazioni (es. Enti Locali, Ministeri vari, FF.SS., PP.TT., Scuole Elementari Parificate con contributi presso CPIASEP, etc.);
- Copia certificazione attestante i benefici previsti dalla legge 336/70 (es. orfano di guerra, profughi, etc.);
- Ogni altra documentazione utile, che l'interessato intenda produrre per una completa sistemazione della propria posizione assicurativa;
- Ultimo Cedolino alla cessazione dal servizio.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire, unitamente alla comunicazione di avvenuta sistemazione del Conto assicurativo, ai fini pensionistici su PASSWEB, con allegati i documenti utili, alla Casella istituzionale dell'INPS (PensioniDipendentiPPAA.DCMNapoli@inps.it).

Per il riconoscimento della contribuzione figurativa, prevista dall'art. 80 della Legge 388 del 2000, è necessario inoltrare, da parte dell'iscritto, istanza telematica sul portale INPS Gestione pubblica.

Per quanto riguarda l'acquisizione degli elementi riportati nei decreti di riscatto/computo/ricongiunzione, ai fini della quiescenza, già notificati agli interessati, le SS.LL. continueranno ad ottemperare al già menzionato adempimento, tramite l'applicativo “NUOVA PASSWEB”, **non inviando all'INPS i predetti provvedimenti**, in quanto quest'Ufficio Scolastico provvederà a trasmetterli al predetto Ente previdenziale, con la modalità della posta elettronica,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

utilizzando la casella postale: PensioniDipendentiPPAA.DCMNapoli@inps.it

L'INPS non potrà garantire la valutazione, ai fini della verifica del diritto a pensione, della documentazione pervenuta in data successiva al 12/01/2024.

Del pari, le domande ad istanza di parte (riscatto, accredito di maternità extra rapporto di lavoro, ecc.) pervenute in data successiva al 22/04/2024, **saranno considerate valide per i pensionamenti 2025.**

I riscontri delle verifiche effettuate del diritto a pensione o, comunque, le anzianità contributive maturate da ciascun dipendente saranno comunicati, successivamente, dall'INPS, **entro il 22 aprile 2024** e rese disponibili nell'Area SIDI, tramite la funzione "COMUNICAZIONE SERVIZI INPS".

Pertanto, le SS.LL. dovranno accertarsi, consultando la già menzionata funzione, se il dipendente abbia maturato il diritto o meno alla cessazione dal servizio, prima di emettere l'eventuale decreto di cessazione dal servizio.

D) COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER LIMITI D'ETA'

Qualora l'interessato non abbia presentato istanza volontaria, l'istituzione Scolastica dovrà procedere **obbligatoriamente** al collocamento a riposo d'ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare in premessa citata, nei seguenti casi:

- dipendenti che compiono 65 anni e sono in possesso del requisito previsto per la pensione anticipata, e cioè 41 anni e 10 mesi, se donna, oppure 42 anni e 10 mesi, se uomo, entro il 31/08/2024 (limite d'età ordinamentale D.L. 101/2013, art. 2, c. 59).

Le SS.LL. dovranno comunicare i nominativi di coloro che, presumibilmente, abbiano maturato i predetti requisiti, tramite il seguente percorso SIDI "Comunicazione Servizi INPS-Rilevazione Pensionamenti d'Ufficio-sessantacinquenni". Il Sistema Informativo prospetterà l'elenco del personale scolastico, nato tra il 01/09/1957 ed il 31/08/1959, che risulta in servizio al momento dell'apertura della rilevazione. La precitata funzione sarà disponibile dal giorno 09 ottobre 2023 e le operazioni dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2023, in ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 56532 del 28/09/2023. Al fine di consentire all'INPS di determinare l'anzianità contributiva al



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

31/08/2024, le SS.LL. dovranno trasmettere al predetto Ente previdenziale, entro la medesima data del 31 ottobre 2023, la documentazione di cui alla lettera C) della presente circolare, riportando, nell'oggetto della e-mail, la dicitura "LIMITE D'ETA' ORDINAMENTALE", tramite il consueto indirizzo di posta elettronica: PensioniDipendentiPPAA.DCMNapoli@inps.it.

- dipendenti che compiono 67 anni, entro il 31 agosto 2024, indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata alla stessa data e che non hanno presentato domanda di trattenimento in servizio oltre il limite di età, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 59, co. 9, L. 449/1997;
- dipendenti già destinatari di trattenimento in servizio oltre il limite d'età, concesso fino al 31/08/2024 (art. 509, co. 3, D.lvo 297/94).

E) COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER LIMITE D'ETA' PER ATTIVITA' GRAVOSE O PARTICOLAMENTE FATICOSE E PESANTI

Relativamente all'esclusione dell'adeguamento della speranza di vita, si sottolinea che, in applicazione dell'art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i dipendenti che svolgono le attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (**Professori scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate codice Istat 2.6.4.**) possono essere collocati a riposo per limite d'età, a domanda, al compimento dei 66 anni e 07 mesi d'età, entro il 31 dicembre 2024, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, entro il 31 agosto 2024.

Per il riconoscimento dei precitati lavori gravosi e pesanti, previsti dalla legge 232 del 2016 (c.d. finanziaria 2017), l'iscritto dovrà presentare istanza on-line, corredata di modello AP116, sul portale INPS.

F) RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SERVIZIO

In applicazione dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014,

6



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

l'Amministrazione (LA SCUOLA) può procedere all'emissione dei relativi decreti di risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso **entro il 28 febbraio 2024, esclusivamente** nei confronti dei dipendenti che appartengono alla classe di concorso o profilo, in cui sussista situazione di esubero e che maturano, entro il 31/08/2024, l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, per le donne, oppure 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, senza arrotondamenti.

G) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE D'ETA' (67 anni)

Il trattenimento in servizio oltre il limite d'età per il raggiungimento del minimo contributivo (20 anni) è l'unica possibilità prevista dall'art. 1 del D.L. n. 90/2014, che ha abolito l'istituto della permanenza in servizio (due anni), prevista dall'art.16 del D.lvo, richiamato dall'art. 509, comma 5, D.lvo 297/94.

È bene precisare che sia il requisito anagrafico (67 anni), che l'anzianità contributiva devono essere determinati al 31 agosto 2024.

Le domande di trattenimento in servizio continueranno ad essere presentate con modalità cartacea, **entro il 23 ottobre 2023** e dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico che, a sua volta, le inoltrerà a quest'Ufficio, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica, entro il **31 ottobre 2023**: antonio.mastrojanni.na@istruzione.it.

Anche in questo caso, al fine di consentire all'INPS di determinare l'anzianità contributiva al 31/08/2024, le SS.LL. dovranno trasmettere al predetto Istituto previdenziale tutta la documentazione utile (certificato servizio unico, congedo servizio di leva, decreto contribuzione figurativa per maternità, certificazione attestante i benefici, ai sensi della L. 336/70, certificazione attestante l'invalidità, ai sensi dell'art. 80 della L. 388/2000 ed ogni altro documento utile per incrementare la precitata anzianità).

La competenza ad emettere il relativo provvedimento di proroga, oltre il limite d'età, spetta al dirigente scolastico della scuola di appartenenza, **soltanto dopo che l'INPS avrà trasmesso allo scrivente Ufficio il “Prospetto delle anzianità” del personale scolastico che ha presentato la domanda di trattenimento in servizio, nel quale saranno riportati tutti i contributi giacenti sia nella Gestione pubblica, che privata. A seguito di tale invio, quest'Ufficio, a sua volta, inoltrerà a tutte le scuole di Napoli e provincia il predetto “Prospetto”, corredato di due Elenchi, di cui il primo riguardante i nominativi del personale scolastico da cessare per raggiungimento del**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

minimo contributivo, ed il secondo, invece, afferente ai dipendenti che hanno diritto alla proroga oltre il 67/mo anno d'età.

H) APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

Il personale interessato all'accesso all'APE sociale, oppure alla pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci, potranno presentare domanda di certificazione del diritto all'INPS, entro il 31 marzo 2024. Successivamente, una **volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS**, essi potranno inoltrare domanda di cessazione dal servizio, **in forma cartacea**, da consegnare alla scuola di titolarità, entro il 31/08/2024, che, a sua volta, la inoltrerà allo scrivente Ufficio, corredata della nota di accoglimento all'accesso in questione, tramite uno degli indirizzi di posta elettronica di seguito specificati, a seconda della tipologia di personale di appartenenza:

docenti di Sc.Sec. II grado: francesco.demiccol1@istruzione.it

docenti di Sc.Sec. I grado: fabio.palla@istruzione.it

personale ATA: crescenzo.granata1@istruzione.it

docenti di scuola infanzia e primaria: vittorio.maritato@istruzione.it

I) CONVALIDA CESSAZIONI AL SIDI

Anche quest'anno, come è noto, **le cessazioni dal servizio o i trattenimenti in servizio oltre il limite d'età saranno acquisiti al SIDI da quest'Ufficio**, rispettivamente, soltanto dopo che l'INPS avrà accertato il diritto al collocamento a riposo, oppure dopo che lo scrivente Ufficio avrà verificato il diritto alla permanenza in servizio, oltre il limite d'età, dal 1° settembre 2024, sulla base dei dati forniti dal predetto Ente previdenziale.

Sarà sempre cura di quest'Ufficio procedere all'eventuale cancellazione della cessazione, già inserita al SIDI, **qualora l'INPS avrà rideterminato l'anzianità contributiva e, quindi, accertato la mancanza di requisiti** per il diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico.

L) PRESENTAZIONE DOMANDA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Coloro che avranno diritto al collocamento a riposo, dal 1° settembre 2024, dovranno produrre apposita domanda per il pagamento della pensione.

Tale domanda dovrà essere prodotta, esclusivamente, in modalità telematica dall'interessato, **a pena di improcedibilità della stessa**, all'Ente previdenziale (INPS), secondo le indicazioni



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

riportate sul sito INPS, eventualmente avvalendosi anche dell'ausilio dei Patronati, così come puntualmente indicato più volte nella citata nota ministeriale.

Si sottolinea l'importanza della presentazione di questa ulteriore domanda, indispensabile per l'erogazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS, distinta da quella per la cessazione dal servizio (ISTANZA ON LINE), che è interruttiva del rapporto di lavoro.

Laddove l'esito della verifica del diritto a pensione, per i dimissionari, da parte dell'INPS, entro il 22 aprile 2024, dovesse essere negativo, per mancato raggiungimento del diritto a pensione a carico della **sola Gestione ex INPDAP**, il dipendente potrà produrre, eventualmente, ulteriore domanda al fine di valutare anzianità contributive presso altre Gestioni/Enti previdenziali, **entro e non oltre il 31/05/2024**, invocando l'istituto giuridico del “**Cumulo contributivo**”, di cui all'art.1, comma 239, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Si precisa che l'accesso a pensione in cumulo è subordinato all'integrale saldo dell'onere di riscatto titolo/servizi al 31/08/2024.

N.B.: Per ovviare a disguidi vari, verificatisi negli anni passati, si ritiene opportuno segnalare alle SS.LL. che, entro e non oltre il 31 agosto 2024, dovranno accertarsi presso la Ragioneria Territoriale dello Stato che sia stata sospesa o ripristinata la “Partita di Spesa Fissa”, rispettivamente per coloro che risultano al SIDI cessati con diritto al collocamento a riposo, oppure permangono in servizio per mancanza dei requisiti prescritti.

INDICAZIONI OPERATIVE DELL'INPS

1) Funzionalità Ultimo Miglio TFR

In considerazione della riconosciuta necessità di apprestare un adeguato supporto agli istituti scolastici nel percorso di transizione dall'utilizzo dei modelli cartacei all'utilizzo della nuova funzionalità, l'INPS – Direzione di coordinamento metropolitano di Napoli - organizzerà, entro la fine dell'anno, un corso di formazione per gli operatori del comparto scuola.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

Nelle more dell'organizzazione di tale corso di formazione, **in via eccezionale e residuale**, gli istituti scolastici potranno continuare ad utilizzare i modelli cartacei.

Si ricorda che eventuali quesiti operativi possono essere formulati, per il tramite dei DSGA referenti, nel canale "Referenti" istituito all'interno del team "Istituti scolastici Napoli".

L'utilizzo di tale strumento consente, infatti, la possibilità di confrontarsi, oltre che con funzionari dell'INPS, anche con operatori di altri istituti scolastici.

2) Per evitare l'utilizzo di canali di comunicazione errati, si riportano di seguito gli indirizzi di posta elettronica istituzionale/certificata ai quali fare riferimento per le comunicazioni con l'Istituto:

- **pensionidipendentippaa.dcmnapoli@inps.it** per le comunicazioni in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2024;
- PEC di filiale per le comunicazioni in materia di TFS/TFR: **filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it** (Filiale metropolitana di Napoli); **filiale.coordinamento.napolicamaldoli@postacert.inps.gov.it** (Filiale metropolitana di Napoli Vomero). Si precisa che, con determinazione n. 79 dell'11/05/2023, il Direttore di Coordinamento metropolitano di Napoli ha disposto l'accentramento dell'attività di liquidazione e riliquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, nonché di quantificazione degli stessi ai fini di cessione, in capo al "Polo t.f.s./t.f.r." istituito presso la Filiale metropolitana di Napoli, per tutti i dipendenti delle PP.AA. dell'area metropolitana di Napoli collocati a riposo o cessati dal servizio a far data dal 01/09/2023. L'accentramento concerne altresì la lavorazione delle domande di riscatto ai fini t.f.s./t.f.r., di Assicurazione Sociale Vita e di adesione alla previdenza complementare pervenute a far data dal 01/09/2023, per tutti i dipendenti delle PP.AA. dell'area metropolitana di Napoli. La competenza in ordine alle attività di liquidazione e riliquidazione dei t.f.s./t.f.r. e di quantificazione degli stessi ai fini di cessione per i dipendenti delle PP.AA. collocati a riposo o cessati dal servizio entro il 31/08/2023 continuerà ad essere suddivisa tra la Filiale metropolitana di Napoli e la Filiale metropolitana di Napoli Vomero a seconda della sede ex-

10



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

INPDAP competente per sede di servizio. Lo stesso dicasi per la lavorazione delle domande di riscatto ai fini t.f.s./t.f.r., di Assicurazione Sociale Vita e di adesione alla previdenza complementare pervenute entro il 31/08/2023. Per gli Enti associati alla F.M. Napoli Vomero, nelle more dell'adeguamento informatico le pratiche trasmesse in modalità telematica continueranno a posizionarsi su tale sede; sarà cura della F.M. Napoli variare la sede di trattazione, senza alcun ulteriore adempimento a carico degli Enti;

- **riliquidazioniprestazionippaa.dcmnapoli@inps.it** per le comunicazioni in materia di riliquidazione di prestazioni pensionistiche e di fine servizio (eventuali modelli TFR2 vanno sempre inviati a mezzo PEC agli indirizzi di cui sopra);
- **assistenzapassweb.dcmnapoli@inps.it** per le richieste di rilascio, deconsolidamento e sblocco della p.a.

Si invita a non utilizzare indirizzi diversi da quelli sopra riportati.

Ulteriori indicazioni ed istruzioni operative saranno rese note, ove dovessero essere diramate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Le SS.LL. sono invitate a rendere nota la presente circolare a tutto il personale interessato.

Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa



Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE